

Studio Legale Strano Tagliareni

Via Dalmazia 114, 95127 Catania

Tel 095551152 Fax 095551082

Email PEC: maria.bevilacqua@avvocatienna.legalmail.it

Email: studiostranotagliareni@gmail.com

Gent.mo sig.Direttore
Pierluigi Di Rosa
Via Firenze n.20
95128 Catania

La presente, quale difensore del Dott. Saccuzzo Fabio nato a Catania il 21.11.1978 per contestare integralmente il contenuto oltremodo diffamatorio dell'articolo dal titolo "**Scadalo Investiacatania**": **Il presidente dei revisori dei Conti era...agli arresti e nessuno lo sapeva**".

Fermo il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione, com'è noto alla S.V. tale diritto incontra **il limite della verità, della continenza e della pertinenza della notizia.**

E' fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Il principio di continenza, infine, richiede la correttezza dell'esposizione dei fatti e che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.

Nell'articolo in questione ciò che è vero, con particolare riferimento alla persona del mio assistito è che:

1. Il Dott.Saccuzzo è Presidente del Collegio Sindacale di Investiacatania;
2. Il Dott. Saccuzzo è stato arrestato lo scorso mese di Giugno 2018.

Ciò che **non è vero**:

Che in seno all'operazione in cui è stato arrestato il Saccuzzo lo stesso è: *"il regista" finanziario delle operazioni era il commercialista Fabio Saccuzzo, 40 anni, che aveva "un ruolo attivo nello 'schermare i patrimoni del gruppo Reitano suggerendo consapevolmente le mosse più efficaci per eludere ogni possibile azione giudiziaria". Inoltre, con attività*

al centro di indagini, apriva e chiudeva conti correnti bancari servendosi di documenti di identità falsificati”.

Una notizia di questo tenore per un professionista è altamente diffamatoria perché **nessuna accusa di tal fatta trova riscontro negli atti di causa.**

Tanto è vero che il Dott.Saccuzzo oggi è in libertà.

La notizia per garantire l'obiettività deve essere supportata anche dalla versione della difesa e in ogni caso non si può andare oltre quanto è negli atti indagine che non si vuole sapere se la S.V. ne è venuta in possesso perché se così fosse in una delicata fase di indagine non poteva venirne in possesso, quindi si avrebbe una finestra delicatissima sul punto, dunque si preferisce sorvolare allo stato.

Agli atti **non esiste** assolutamente una contestazione al Saccuzzo quale quella di *“aprire e chiudere conti correnti bancari servendosi di documenti di identità falsificati”* e questa è una affermazione altamente diffamatoria per chi svolge un'attività professionale come il Dott.Saccuzzo perché **totalmente falsa.**

Altrettanto gratuita è l'affermazione in virtù della quale il Dott.Saccuzzo era ed è accusato di essere il regista delle operazioni finanziarie dei Reitano, è **impossibile aver letto dagli atti una informazione del genere**, questo semmai è un commento soggettivo giornalistico commento che rende la notizia non oggettiva e non vera.

L'articolo in questione peraltro descrive la persona del Dott.Saccuzzo come se fosse già responsabile di fatti ancora da accertare che comunque **non sono nei termini di quelli esposti nell'articolo.**

E' noto come “Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha il compito di riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità senza enunciare una verità certa ed assoluta ed esponendo tutti gli elementi certi positivi e negativi che vengono a connotare la complessità della vicenda. In particolare il giornalista che riporta il

resoconto di un processo penale deve usare una impostazione tale da rendere chiaro al lettore le contrapposte tesi dell'accusa e della difesa.

Ciò che è VERO, invece, è che il Dott. Saccuzzo oggi è in libertà;

Ciò che è VERO è che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha dissequestrato tutti i conti correnti al Saccuzzo perché: “ **nel corso delle indagini non sono emersi elementi che possano far ritenere che quei conti correnti abbiano agevolato o siano stati lo strumento per la commissione dei reati contestati**”.

Ciò che è VERO è che al Dott. Saccuzzo non è stato contestato alcun reato di natura tributaria e finanziaria.

Si rileva che “è stato ritenuto che il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione.(Cass.Pen. Sez. 3, n. 29640 del 12/12/2017, Rv. 646655, Sez. 3, Ord n. 12012 del 16/05/2017, Rv. 644302; Sez. 3, n. 18769 del 07/08/2013, Rv. 627845).

Calando il superiore principio di diritto al caso di specie, non solo le informazioni inserite nell'articolo non corrispondono al vero sulla persona del Saccuzzo, ma la natura diffamatoria e il grave danno all'immagine creato dall'articolo in questione deriva dal titolo fuorviante e di grave tenore.

Non si comprende quale sia lo scandalo di una società che ha quale presidente del collegio sindacale un professionista indagato per fatti *non*

attinenti alla società investiacatania, presunto innocente, che ha svolto in maniera lecita e corretta la sua attività all'interno di quella società; che non era tenuto a dimettersi né – per legge – alcuno poteva destituirlo da un ruolo che ha svolto nella massima correttezza.

Non costituisce esimente la circostanza che “altre testate giornalistiche” hanno pubblicato quanto da Voi inserito nell’ articolo in questione poiché ciò non esime la verifica della veridicità della notizia.

E’ noto – come cristallizzato in più pronunce della Suprema Corte - come l’utilità sociale dell’informazione (semmai fosse esistente nel caso di specie) è inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima posto che la propalazione di notizie non rispondenti al vero è non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione.

Solo per completezza argomentativa (sebbene ciò che preme evidenziare con la presente è la natura diffamatoria dell’articolo sulla persona del Saccuzzo) si rileva che il Comune – proprio perché come da Voi scritto la notizia dell’arresto del Saccuzzo è stata pubblicata nell’immediatezza dei fatti – non aveva necessità della comunicazione di tale vicenda da parte del Liquidatore Marano.

Inesatta e fuorviante anche la notizia del debito di 700 mila euro “senza che società faccia attività” vero è che la società è in liquidazione ma rimane in essere per ragioni contrattuali.

Ma poiché non è questa la ragione della presente diffida, sulla correttezza o meno di tali affermazioni si rimanda eventualmente ad altra sede.

Con la presente si intima e diffida Sud Press alla immediata rettifica dell’articolo in questione.

Ci riserva di agire nelle opportune sedi civili e penali con aggravio di spese a Vostro carico e si anticipa sin d'ora che verrà avanzata richiesta di risarcimento danni all'immagine del Dott.Saccuzzo.

Certi di cortese e celere riscontro, si porgono distinti saluti.

Catania, 24.10.2018

Avv. Maria Concetta Bevilacqua
